

Sentenza n. 615/2022 pubbl. il 01/06/2022

RG n. 4034/2020

Repert. n. 2229/2022 del 01/06/2022

R.G. N. 4034/2020

**TRIBUNALE ORDINARIO di COMO**

SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE D'UDIENZA

Successivamente all'udienza del 01/06/2022, sono presenti:

per TIZIO [redacted], l'avv. [redacted];

per PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) [redacted];

[redacted], l'avv. [redacted] e l'avv. [redacted], in sostituzione
dell'avv. [redacted];

per ASSICURAZIONE, l'avv. Emiliano Torchia, in sostituzione dell'avv. Sabrina Molteni.

L'avv. [redacted] precisa le conclusioni e discute oralmente la causa, riportandosi a tutte le richieste avanzate nell'atto di citazione in appello, anche in via istruttoria.

I difensori del P.A.) appellato precisano le conclusioni come da foglio di PC già depositato telematicamente e discutono oralmente la causa, insistendo per il rigetto dell'appello. Rilevano la tardività dell'eccezione sollevata da ASSICURAZIONE con riferimento alla rinuncia alla domanda di manleva, che in ogni caso rinnovano. Osservano che, in ogni caso, la riproposizione della domanda di manleva si coglie dal complessivo tenore delle difese spiegate. Per il resto si riportano ai precedenti atti difensivi.

L'avv. Torchia si riporta al foglio di PC depositato telematicamente e discute oralmente la causa, contestando quanto eccepito dalla difesa del P.A. in quanto la domanda di garanzia non è stata reiterata né in sede di comparso di risposta né in sede di PC, né negli scritti difensivi è contenuto alcun richiamo al rapporto assicurativo. Sul merito, si riporta alle note difensive in atti chiedendo il rigetto dell'appello.

pagina 1 di 8



Sentenza n. 615/2022 pubbl. il 01/06/2022
RG n. 4034/2020
Repert. n. 2229/2022 del 01/06/2022

Il giudice

Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del verbale di udienza.

Il giudice

dott. Paolo Bertollini



Sentenza n. 615/2022 pubbl. il 01/06/2022

RG n. 4034/2020

Repert. n. 2229/2022 del 01/06/2022



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del giudice dott. Paolo Bertolini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. n. 4034/2020 vertente

TRA

TIZIO (C.F. _____), elettivamente domiciliato in Como, Via _____, presso lo studio dell'avv. _____ e dell'avv. _____, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto introduttivo del primo grado di giudizio;

- **Appellante** -

E

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

_____ s), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv _____ (C.F. _____) presso i cui Uffici è domiciliato *ex lege*;

- **Appellata** -

NONCHÈ

ASSICURAZIONE (P.IVA _____), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Sabina Molteni, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;

pagina 3 di 8



Sentenza n. 615/2022 pubbl. il 01/06/2022
RG n. 4034/2020
Repert. n. 2229/2022 del 01/06/2022

- Appellata -

Conclusioni: all'udienza dell'1.06.2022, le parti precisavano le conclusioni come in atti.

Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Como n. 511/2020.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, TIZIO agiva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Como, in qualità di proprietario dell'imbarcazione Cramar Azile, chiedendo accertarsi la responsabilità del PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in relazione al sinistro avvenuto in data 22.08.2018, con condanna dello stesso al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, nella misura di € 14.245,00, oltre IVA per € 3.133,90, interessi, rivalutazione monetaria e spese della procedura.

Esponendo, in particolare, l'attore che, in data 22.08.2018, la sua imbarcazione era ormeggiata nelle acque di Menaggio, quando era stata sommersa da un'onda anomala, provocata da una nave veloce (modello Catamarano) di proprietà del P.A. convenuto, che – provenendo dalla direzione di Varenna – si era avvicinata al ponteggio in modo inadeguato e a velocità sostenuta. A supporto della propria domanda, il TIZIO produceva copia del rapporto dei Vigili del Fuoco, da cui risultava che l'imbarcazione non presentava rotture nello scafo e ove si precisava che “*si presume possa essersi trattato di onde anomale*” (cfr. all. 1 all'atto di citazione di primo grado). Costituendosi in giudizio, l'Amministrazione convenuta contestava quanto dedotto da controparte, chiedendo il rigetto della domanda attorea nonché, in subordine, l'autorizzazione alla chiamata in causa di ASSICURAZIONE, che, costituendosi, concludeva a propria volta tanto per il rigetto tanto della domanda principale, quanto di quella di manleva.

Esaurita l'istruttoria orale, il giudizio veniva definito con sentenza di rigetto n. 511/2020.

Avverso tale decisione, proponeva appello TIZIO adducendo l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e l'omessa pronuncia sulle questioni giuridiche da lui sollevate, con particolare riguardo al valore della prova presuntiva. Chiedeva, pertanto, previa sospensione

pagina 4 di 8



Sentenza n. 615/2022 pubbl. il 01/06/2022

RG n. 4034/2020

Repert. n. 2229/2022 del 01/06/2022

dell'efficacia esecutiva della sentenza, la riforma della stessa con condanna del convenuto al risarcimento del danno patrimoniale da lui subito.

Resistevano in giudizio il PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e ASSICURAZIONE, i quali chiedevano il rigetto del gravame.

Esaurita la trattazione, la causa veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni con discussione orale, in occasione della quale ASSICURAZIONE deduceva l'intervenuta rinuncia alla domanda di manleva dal PUBBLICA AMMINISTRAZIONE per non averla esso riproposta. All'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa viene definita con la presente sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

2. Ciò posto, va premesso che il PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ha ommesso di riproporre la domanda di garanzia avanzata, in primo grado, nei confronti di ASSICURAZIONE, dovendosi conseguentemente ritenere l'applicabilità dell'art. 346 c.p.c., ai sensi del quale *"le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate"*.

Né la riproposizione può desumersi dal tenore complessivo delle difese addotte, in quanto – pur non essendo necessario avanzare uno specifico motivo di impugnazione – la stessa deve avvenire espressamente (cfr. Cass., sez. II, 020 dicembre 2021, n. 40833, ove si legge che: *"l'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure).*

3. Venendo al merito dell'appello, appare utile ricordare che, in tema di responsabilità extracontrattuale, colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento, è tenuto a dimostrare non solo l'esistenza del danno e l'esatto ammontare dello stesso, ma anche la riconducibilità di detto evento ad una condotta imputabile al soggetto contro cui agisce (nesso causale); grava,



Sentenza n. 615/2022 pubbl. il 01/06/2022

RG n. 4034/2020

Repert. n. 2229/2022 del 01/06/2022

pertanto, in capo al danneggiato il c.d. rischio della causa ignota, ossia la possibilità che, all'esito del giudizio, la causa dell'evento resti sconosciuta (cfr. Trib. Monza, 5 maggio 2016, n. 1228).

Nel caso di specie, dal materiale probatorio acquisito agli atti, non emerge la causa dell'affondamento dell'imbarcazione, né tanto meno la sua riconducibilità causale all'operato del conducente del catamarano di proprietà del PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I testi di parte attrice, escussi nel giudizio di primo grado, non hanno infatti chiarito né se il catamarano si fosse effettivamente avvicinato al pontile, né se lo stesso, procedendo a velocità sostenuta, avesse provocato un moto ondoso, né infine se dal predetto moto ondoso (definito dall'attore quale "onda anomala") sia derivato l'affondamento dell'imbarcazione.

Nessuno dei testi è stato, infatti, in grado di riferire sulle cause del sinistro, limitandosi invero a svolgere generiche considerazioni, prevalentemente di carattere valutativo (cfr. quanto dichiarato dal teste di parte attrice

), all'udienza del 6.02.2020: "*le cause non posso dirle, forse un onda anomala o qualcosa del genere, non legata allo stato della barca, perché altrimenti non avrebbe galleggiato un'ora dopo essere stata svuotata*"; cfr. nello stesso senso, anche quanto dichiarato dal teste

, il quale ha riferito "*non so cosa sia successo e quali sono state le cause del sinistro. Posso dire che ho una barca di fronte a quella dell'attore e non ha riportato alcun problema*", nonché dai testi

e , i quali hanno rispettivamente dichiarato "*non posso dire la cause di tale fatto*" e "*non so quali siano state le cause*"). Né può ricavarsi il contrario dalle deposizioni rese dai testi di parte convenuta, i quali si sono limitati a riferire sulle sue precarie condizioni di galleggiamento, senza chiarire tuttavia quali siano state le cause del sinistro.

Non vi è, dunque, alcuna prova della fondatezza della domanda attorea.

Né può evincersi il contrario sulla sola base delle circostanze allegatte dall'appellante e dedotte a fondamento di un diverso (e non meglio precisato) ragionamento presuntivo.

Infatti, la posizione della barca del TIZIO le condizioni metereologiche, il fatto che il motoscafo fosse stato avvistato in condizioni di galleggiamento e l'apparente integrità dello scafo, per come accertata dai Vigili del Fuoco, non consentono di inferire in modo univoco la sussistenza di una qualche responsabilità in capo al conducente del catamarano.



Sentenza n. 615/2022 pubbl. il 01/06/2022

RG n. 4034/2020

Repert. n. 2229/2022 del 01/06/2022

Sul punto, occorre del resto precisare che *“in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi”* (cfr. Cass., sez. II, 21 marzo 2022, n. 9054). Nel caso di specie, le circostanze invocate dall'appellante mancano di quell'univocità tale da supplire le carenze probatorie riscontrate all'esito della prova orale.

Segue il rigetto integrale dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

4. Le spese del presente giudizio di appello, liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014 (considerata la particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate), devono essere poste a carico dell'appellante.

Non sussistono, invece, i presupposti per l'accoglimento della domanda *ex art. 96*, terzo comma, c.p.c., avanzata da ASSICURAZIONE e reiterata nella comparsa di costituzione e risposta nel grado di appello, mancando gli estremi della dedotta colpa grave.

Infine, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, sul pagamento del contributo unificato in misura doppia, poiché il gravame è stato integralmente respinto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) Rigetta l'appello proposto da TIZIO avverso la sentenza n. 511/2020, emessa dal Giudice di Pace di Como;



Sentenza n. 615/2022 pubbl. il 01/06/2022

RG n. 4034/2020

Repert. n. 2229/2022 del 01/06/2022

- 2) Condanna TIZIO alla refusione delle spese processuali per il grado di appello, in favore del PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, che liquida in € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
 - 3) Condanna TIZIO a rifondere le spese di lite per il grado di appello, in favore di ASSICURAZIONE, che liquida in € 2.738,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
 - 4) Rigetta la domanda di risarcimento del danno *ex art. 96*, terzo comma, c.p.c., proposta da ASSICURAZIONE nei confronti di TIZIO i;
 - 5) Dà atto dell'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002, in ordine al pagamento del contributo unificato in misura doppia.
- Così deciso in Como, all'esito dell'udienza del 1.06.2022.

Il giudice

dott. Paolo Bertolini